

		Sentenza n. 144/2024
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	composta dai seguenti magistrati:	
	Luigi Cirillo Presidente	
	Gianpiero D’Alia Consigliere (relatore)	
	Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo Referendario	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23483 del registro di	
	Segreteria, promosso	
	da	
	Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione	
	giurisdizionale per la Calabria sedente in Catanzaro, Via	
	Edmondo Buccarelli n.28, indirizzo di posta elettronica	
	certificata: calabria.procura@corteconticert.it ;	
	- attore -	
	nei confronti di	
	SPINA GIANPAOLO , nato a Cosenza il 21 dicembre 1973 (cod.	
	fisc.: SPNGPL73T21D086A) e residente a Belsito (CS), in	
	contrada Cona, n.4, rappresentato e difeso, come da procura in	
	atti, dall’avv. Rosa Patrizia Altomare (cod. fisc.:	
	LTMRPT70C57D086V), elettivamente domiciliato presso lo	
	studio di quest’ultima in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo,	

n. 43, (fax n. 0984394105) e digitalmente domiciliato presso il

seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

avv.rosapatriziaaltomare@pec.giuffre.it

- **convenuto** -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con **atto di citazione**, depositato il 22 marzo 2023, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del sig.

SPINA GIANPAOLO, per un presunto danno erariale, pari a euro 93.783,68, cagionato ad ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data delle singole erogazioni, agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, ed alle spese di giustizia.

I.b L'azione di responsabilità muove dalla **segnalazione di danno erariale prot. n. 0001319 dell'8 febbraio 2019**, con la quale l'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura ha rappresentato alla Procura regionale l'indebita percezione di contributi comunitari da parte del convenuto, per un importo complessivo pari ad euro 99.065,42, di cui euro 5.261,74 già recuperati dall'amministrazione danneggiata. A seguito di richiesta istruttoria del 17 aprile 2019, il P.M. ha evidenziato che l'indebito contestato trae origine dal Decreto n. 3399/2018, con cui il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria ha revocato il beneficio economico accordato alla ditta

del convenuto, perché quest'ultima non ha integrato, come richiesto in sede di collaudo amministrativo, la contabilità finale dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori ed il certificato di agibilità relativi alla domanda di aiuto presentata, con conseguente decadenza dall'intero contributo concesso con Decreto n. 16422 del 30 dicembre 2011. Il beneficio economico era stato, infatti, accordato per la realizzazione di un fabbricato da destinare ad uso agriturismo e, per tale intervento, il convenuto ha percepito un'anticipazione di euro 99.065,12, da cui va detratto l'importo di euro 5.261,74 recuperato dalla amministrazione, come risulta dalla nota del 13 ottobre 2020 indirizzata alla Procura regionale.

I.c Pertanto, l'importo di euro 93.783,68, relativo al danno patrimoniale arrecato all'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura, è stato oggetto di **contestazione preliminare di responsabilità**, notificata il 5 novembre 2022 a mani proprie del convenuto, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., cui hanno fatto seguito le deduzioni difensive e l'istanza di audizione personale.

I.d Tuttavia, secondo il PM contabile, sussistono tutti gli **elementi costitutivi della responsabilità amministrativa in capo al convenuto**, perché le sue difese, spiegate con le deduzioni difensive del 19 dicembre 2022 e con l'audizione personale dell'11 gennaio 2023, non sono apparse sufficienti a superare gli addebiti contestati. Infatti, secondo il P.M.

contabile, premessa la giurisdizione della Corte dei conti per pacifica giurisprudenza al riguardo, sussiste il danno erariale perché il convenuto ha percepito indebitamente contributi rurali in **violazione delle prescrizioni del bando di gara**, funzionali all'ottenimento ed al mantenimento dei contributi, non avendo prodotto la documentazione necessaria per la verifica dei lavori eseguiti. In particolare, secondo la Procura contabile, il convenuto non ha fornito alcuna dimostrazione di avere eseguito i lavori per i quali ha ottenuto il contributo e, pertanto, è lecito ritenere che abbia utilizzato la sovvenzione per finalità diverse da quelle autorizzate e, quindi, in difformità dalla finalità pubblica perseguita. Tale condotta illecita appare **causalmente collegata al danno erariale contestato e connotata da dolo**, inteso come volontaria inosservanza degli obblighi nei confronti dell'ente erogatore, consistenti nella realizzazione dell'opera finanziata e, quindi, nell'eseguire la ristrutturazione e nel rendicontare correttamente il progetto finanziato. Il P.M. ha affermato, infatti, che il percettore di pubbliche sovvenzioni è a conoscenza dei vincoli e degli obblighi posti dal bando di gara, riprodotti nella domanda di aiuto, considerata la sottoscrizione per accettazione del provvedimento di concessione del contributo restituito all'ente erogatore del beneficio. Inoltre, il convenuto è stato espressamente intimato da ARCEA alla presentazione della documentazione probatoria necessaria senza dare alcun riscontro. Ne deriva che, a detta dell'attore

pubblico, emerge *per tabulas* la sua piena consapevolezza della mancata realizzazione del progetto finanziato e, quindi, la dolosa preordinazione al pagamento di contributi non dovuti. In via subordina, il P.M. ha contestato, comunque, la **colpa grave**, intesa come macroscopica violazione delle norme e sprezzante trascuratezza dei propri doveri. Il Procuratore regionale, come si è detto, ha ritenuto insufficienti le difese del convenuto formulate in sede di preliminare contestazione di responsabilità, posto che, in quella sede, il convenuto ha dichiarato di avere utilizzato le somme per il pagamento delle fatture relative ai lavori di ristrutturazione, rendicontati con un SAL finale del 19 ottobre 2015, e che, pertanto, l'opera, ancorché non ultimata, sarebbe, comunque, funzionale e, quindi, idonea alla destinazione agrituristica. Il convenuto ha, inoltre, aggiunto che non vi sarebbe il dolo o la colpa grave non essendo stato il bene utilizzato per finalità diverse e, in sede di audizione personale, che dopo la notifica dell'avvio del procedimento di revoca non è stato più eseguito alcun lavoro e che la struttura è chiusa dall'anno 2020. Al riguardo, il P.M. ha controdedotto che il contributo concesso aveva ad oggetto la realizzazione di un progetto di ristrutturazione di un fabbricato ad uso agrituristico; che, dalla documentazione acquisita, emerge chiaramente che la ditta del convenuto non ha integrato la contabilità finale dei lavori, il certificato di ultimazione degli stessi e il certificato di agibilità della struttura, nonostante le

richieste della Regione Calabria; che, per espressa ammissione del convenuto, la ristrutturazione non è stata completata e l'immobile non è mai stato adibito ad agriturismo; che, pertanto, l'omessa realizzazione del programma stabilito per il conseguimento del finanziamento pubblico integra lo sviamento delle risorse pubbliche dalle loro finalità; che tale sviamento è dipeso dalla violazione delle norme che regolano l'erogazione del finanziamento, nonostante il chiaro impegno sottoscritto dal convenuto in sede di erogazione del sostegno economico; che, pertanto, la spesa sostenuta dall'amministrazione a sostegno dell'iniziativa del privato appare priva di giustificazione ed è foriera di danno erariale; che, peraltro, a conferma della fondatezza della pretesa erariale, milita anche la mancata impugnazione del decreto di revoca del contributo da parte del convenuto. In considerazione di quanto sopra esposto, il P.M. ha confermato la richiesta risarcitoria per l'importo di euro 93.783,68, quale somma indebitamente percepita, cui devono aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria.

II. Con Decreto presidenziale n. 87/2023 del 22 marzo 2023, ritualmente notificato al convenuto, unitamente all'atto di citazione, il 24 marzo 2023, a mezzo p.e.c. nel domicilio eletto in fase istruttoria presso il difensore, giusta procura rilasciata in calce alle deduzioni difensive, è stata fissata l'udienza del 13 settembre 2023 per la discussione del giudizio.

III. All'udienza pubblica del 13 settembre 2023, previa

dichiarazione di contumacia del convenuto, il Procuratore regionale ha insistito per l'integrale accoglimento della pretesa risarcitoria e, pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.

IV. Con Ordinanza collegiale istruttoria n. 91/2023 del 12 dicembre 2023, questa Sezione giurisdizionale, considerato che non risultavano versati in giudizio una serie di atti del procedimento indispensabili ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 94, primo comma, c.g.c., ha disposto che il P.M. provvedesse al deposito di copia dell'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura 311, azione 1-2- del PSR 2007/2013, del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva della misura 311 – azione 1-2- annualità 2010, del provvedimento di modifica della predetta graduatoria, del provvedimento di concessione del contributo, restituito dal convenuto firmato per accettazione, e di tutti gli altri atti del procedimento amministrativo relativo alla concessione del beneficio economico al sig. Gianpaolo Spina. Il Collegio ha, inoltre, fissato, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 12 marzo 2024, assegnando al Pubblico ministero il termine di 40 giorni per il deposito della documentazione sopra indicata.

V. La Procura regionale ha provveduto al tempestivo deposito degli atti richiesti con l'Ordinanza n. 91/2023, che è stata notificata al convenuto il 30 gennaio 2024.

VI. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 6

marzo 2024, si è tardivamente costituito in giudizio il convenuto ed ha chiesto di rigettare la domanda proposta dalla Procura regionale per assenza dei presupposti di legge e, in ogni caso, per carenza dell'elemento soggettivo della responsabilità; in via subordinata, ha chiesto di ridurre l'importo del danno, non essendovi stato alcuno sviamento delle somme erogate, per come documentalmente provato in atti. In particolare, la difesa del convenuto ha dichiarato di avere utilizzato le somme erogate per le finalità autorizzate, posto che i lavori realizzati sull'immobile sono stati rendicontati con un SAL finale per il complessivo importo di euro 102.274,10; che risulta provato il pagamento delle fatture in favore delle società edili che hanno realizzato i lavori, come risulta dai bonifici bancari versati in atti; che tale documentazione non è mai stata contestata né dall'organismo pagatore né dalla Procura contabile; che, pertanto, la somma percepita dal sig. Spina è stata integralmente spesa per i lavori di ristrutturazione del fabbricato ad uso agriturismo oggetto del beneficio economico in esame; che quest'ultimo rappresenta allo stato un'opera funzionale, perché presenta quegli aspetti essenziali che ne individuano la funzione e ne consentono l'utilizzo; che, per le ragioni esposte in precedenza, non gli si può addebitare la condotta illecita né a titolo di dolo né a titolo di colpa grave, considerato che l'importo erogato è stato interamente speso per la ristrutturazione del fabbricato in questione.

VII. All'udienza pubblica del 12 marzo 2024, il P.M., premesso

che la causa è stata diffusamente trattata nella precedente udienza pubblica del 13 settembre 2023, ha insistito per l'integrale accoglimento della domanda. Ha, tra l'altro, precisato, che la documentazione depositata conferma la fondatezza dell'azione erariale, perché il convenuto, in sede di domanda di pagamento del SAL, non ha fornito la documentazione richiesta dal punto 2.1.3 dell'Avviso pubblico, funzionale alla prova dell'avvenuta ultimazione dei lavori o, comunque, della funzionalità dell'opera parzialmente realizzata. Il P.M., infine, non ha formulato alcuna osservazione in ordine all'ammissione del convenuto al patrocinio a spese dello Stato oggetto della deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro versata in atti. L'avv. Antonio Giglio, per delega dell'avv. Rosa Patrizia Altomare, si è riportato alla comparsa di costituzione e risposta, insistendo per il rigetto della domanda attorea. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Considerato, in via preliminare, che, secondo il fermo orientamento della Corte Suprema di Cassazione, *“tra la pubblica amministrazione che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del contributo o del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti qualora, disponendo della somma in*

modo diverso da quello programmato, frustra lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass., Sez. Un., 22 novembre 2019, n. 30526; Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6461; Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2022, n. 1994)." (cfr. da ultimo, Cass., Sez. Un., 17 febbraio 2022, n. 5228), il Collegio ritiene che l'azione erariale, in ragione della documentazione versata in atti dal P.M. in ottemperanza all'O.C.I. n. 91/2023, sia meritevole di integrale accoglimento.

II. Risulta invero del tutto fondata l'affermazione della Procura regionale in ordine alla sussistenza dell'illecito erariale, consistente nella **indebita percezione, da parte del convenuto, di contributi rurali a valere sul PSR 2007/2013,** con particolare riferimento ai fondi stanziati per la misura 311.

a) Quanto alla **condotta antigiuridica dannosa,** infatti, risulta *per tabulas* che il sig. Spina **non ha rispettato le regole poste dal bando di gara,** e dai successivi atti della procedura concorsuale, per l'ottenimento e il mantenimento dei contributi in questione, e segnatamente:

- **le prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico,** approvato con Decreto n. 10317 del 29 luglio 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, parte III, n. 32, dell'8 agosto 2008, ove, tra l'altro, si legge che *"(...) il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo"*, che la documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è composta da *"certificato*

di agibilità; nel caso in cui siano state realizzato opere murarie, perizia tecnica, attestante la conformità delle opere stesse alla normativa vigente in materia; elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro; le fatture quietanzate e la documentazione fiscale regolare, nonché la documentazione (bonifici assegni circolari, assegni bancari/postali) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità. I pagamenti in contanti sono ammissibili entro l'importo massimo di Euro 500,00; certificato di regolare esecuzione con specifica osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale; dichiarazione di godimento di altri benefici a valere sulla normativa comunitaria (vedi "de minimis") nazionale e regionale per la stessa tipologia di intervento." e che "La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro e non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto, qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo." (punto 2.1.3);

- **le previsioni contenute nella lettera di concessione del finanziamento**, notificato con nota prot. n. 134841 del 16

aprile 2012, restituita firmata per accettazione dal convenuto con nota di trasmissione del 22 maggio 2012, acquisita al protocollo della Regione Calabria n. 0185702 del 25 maggio 2012, nella quale è, tra l'altro, previsto espressamente che i pagamenti relativi agli stati di avanzamento in corso d'opera e al saldo finale sono erogati previa presentazione da parte del beneficiario di "*domande di pagamento*", recanti la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, di conformità degli interventi alle previsioni normative e amministrative che regolano l'ammissione al beneficio economico, ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi 2.1.2. e 2.1.3. dell'avviso pubblico, corredate dalla documentazione richiesta da tali ultimi paragrafi.

Infatti, il convenuto non ha prodotto all'amministrazione i documenti richiesti, indispensabili per accertare la ultimazione (anche parziale ancorché funzionale) dei lavori, nonostante la iniziale sospensione del procedimento di revoca del contributo concessa dall'amministrazione e gli ulteriori solleciti da parte della stessa, funzionali alla acquisizione degli atti con i quali provare l'avvenuta ultimazione, anche parziale, dell'opera (relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi proposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, firmato da un tecnico abilitato; elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;

certificato di agibilità, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate; contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori; dichiarazione liberatoria, tracciabilità del pagamento e scarico bancario relativo alla fattura n. 1/2014 relativa alla ditta Spina Franco; fattura n. 10/2015 in originale relativa all'Ing. Arila con relativa liberatoria e tracciabilità ed estratto conto; copia dei bonifici di pagamento riportante il numero identificativo C.R.O.), come risulta dalla nota della Regione Calabria prot. n. 0273248 del 9 settembre 2016. Inoltre, la persistente violazione degli obblighi imposti dal bando di gara e dal rapporto convenzionale tra il convenuto e l'amministrazione regionale, risulta anche dal Rapporto di controllo e accertamento dei lavori n. 2438/311/2008 del 3 novembre 2017, relativo alla domanda di pagamento avanzata dal sig. Spina per la corresponsione del saldo finale, nella quale si legge che *“Non è stata prodotta la documentazione necessaria per la verifica dei lavori eseguiti. Manca contabilità finale dei lavori; certificato di regolare esecuzione e di ultimazione lavori e copia di agibilità.”*, da cui è derivato l'avvio del procedimento di revoca del contributo erogato, per l'importo di euro 99.065,42, e la decadenza della domanda di aiuto presentata dal convenuto, in ragione del *“Mancato completamento del progetto approvato e mancata presentazione della documentazione, a corredo della domanda di saldo finale, necessaria per la verifica dei lavori eseguiti”*.

E', quindi, evidente che, a dispetto delle affermazioni del convenuto, contenute nella comparsa di costituzione e risposta, oltre che nelle controdeduzioni all'avvio del procedimento amministrativo di revoca del finanziamento e nelle deduzioni difensive relative alla preliminare contestazione di responsabilità, in forza delle quali, ancorché l'opera non sia stata ultimata, la stessa costituirebbe, comunque, un lotto funzionale, le opere realizzate dal sig. Spina, per sua stessa ammissione, non sono state ultimate nel termine (peraltro prorogato dall'amministrazione) previsto dall'avviso pubblico e dalla lettera di finanziamento e non vi è alcun idoneo elemento di prova funzionale alla classificazione dell'intervento tra quelli per i quali il paragrafo 5.1.2. dell'Avviso pubblico prevede la possibilità di una riduzione del finanziamento, perché "*lotto funzionale*", in ragione della "*funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.*", invece della revoca. Infatti, il convenuto non ha prodotto, ai sensi del paragrafo 2.1.3. dell'avviso pubblico sopra richiamato, la documentazione necessaria a dimostrare che l'opera fosse, almeno in parte, ultimata e, quindi, funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale è stato erogato l'incentivo pubblico. Ne deriva la totale fondatezza delle argomentazioni del P.M. in ordine alla mancata realizzazione dell'opera finanziata.

Inoltre, la dichiarazione del convenuto, secondo la quale l'opera

non è stata ultimata e alcuna attività agrituristica è stata svolta nell'immobile oggetto di provvidenza pubblica, in assenza di idonea documentazione probatoria attestante la esistenza di un lotto funzionale e in ragione della mancata impugnazione del provvedimento di revoca del contributo, non può che confermare la fondatezza del provvedimento di revoca del beneficio economico concesso e, quindi, anche la condotta illecita contestata al convenuto, perché posta in essere in aperta violazione delle disposizioni relative alla procedura concorsuale in esame, con evidente distrazione delle somme erogate dalla regione.

Ne consegue, infine, che, alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, il sig. Spina non aveva realizzato compiutamente gli interventi autorizzati, rendicontandoli, peraltro, in maniera non veritiera, come risulta dal Rapporto di controllo e accertamento dei lavori sopra richiamato, che attesta la impossibilità della verifica dei lavori per carenza della documentazione necessaria, e dalle dichiarazioni rese dal sig. Spina sia nel procedimento amministrativo di revoca del finanziamento che nelle difese del presente procedimento.

b) Appare, altresì, evidente il **nesso di causalità** esistente tra la condotta illecita del convenuto e il danno cagionato a ARCEA, derivante dalla mancata instaurazione *ab origine* del vincolo sinallagmatico tra concessione della agevolazione e progetto di

investimento, finalizzato, secondo le norme comunitarie e interne, alla crescita delle attività di promozione dell'agricoltura, con evidente distrazione delle pubbliche risorse.

c) Del pari fondata è l'azione risarcitoria con riguardo alla sussistenza dell'**elemento soggettivo** della responsabilità. Ad avviso di questo Collegio, infatti, appare sufficientemente provato il dolo del convenuto. A sostegno di tale affermazione militano diversi elementi di fatto sottoposti al vaglio collegiale dalla Procura regionale. Infatti, il sig. Gianpaolo Spina si è più volte sottratto all'obbligo della puntuale rendicontazione delle opere finanziate, omettendo di produrre la documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell'opera agevolata, ed ha, pertanto, posto in essere la condotta illecita distrattiva pur essendosi espressamente impegnato a realizzare il progetto agevolato nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso Pubblico, nella domanda di agevolazione e nel provvedimento di concessione del finanziamento, sottoscritto per accettazione ai fini dell'avvio dell'investimento e della erogazione del contributo, ed essendo, pertanto, pienamente consapevole delle conseguenze dannose per l'erario, sanzionate dalle clausole relative alla revoca e alle sanzioni contenute negli atti del procedimento amministrativo in esame. Gli elementi probatori acquisiti dimostrano la volontà del sig. Gianpaolo Spina di usare i fondi erogati in maniera diversa da quella consentita dalla normativa sopra richiamata,

in frontale violazione dei doveri di lealtà e di cooperazione gravanti sul beneficiario di provvidenze pubbliche e di precisi obblighi contrattuali assunti con la pubblica amministrazione.

Il convenuto, con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'agevolazione, restituita per accettazione all'amministrazione concedente, era, infatti, pienamente consapevole degli obblighi cui era tenuto in ragione della concessione della provvidenza pubblica. In particolare, era pienamente consapevole dei tempi entro cui avrebbe dovuto realizzare il progetto ammesso a finanziamento (dodici mesi dalla comunicazione del finanziamento e l'ulteriore tempo concesso con la proroga del suddetto termine, in ragione della variante autorizzata), degli obblighi relativi alla puntuale realizzazione e rendicontazione degli interventi ammessi. Tali obblighi sono stati tutti violati, pur nella piena consapevolezza, dimostrata dall'espressa accettazione degli stessi, della loro vincolatività ai fini del mantenimento del beneficio economico accordato. È appena il caso di osservare, infine, che il convenuto ha espressamente dichiarato nella domanda di liquidazione del saldo finale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di avere realizzato gli interventi finanziati in conformità alle previsioni dell'Avviso pubblico e dei successivi atti della procedura concorsuale e di avere, pertanto, adempiuto a tutte le prescrizioni normative e amministrative applicabili al procedimento in esame (cfr. punti 2.1.2 e 2.1.3

dell'avviso pubblico) e che, viceversa, malgrado la dichiarazione fidefacente, si è dolosamente sottratto alla verifica da parte della amministrazione della effettiva realizzazione e della utilità dell'investimento agevolato, omettendo di produrre, ancorché più volte intimato, la prescritta documentazione. Il sig. Spina ha, inoltre, dichiarato di non avere ultimato le opere, nonostante la domanda di pagamento del saldo finale attestasse l'avvenuta ultimazione delle stesse, asseverata ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000. Tali dichiarazioni, sulla base della documentazione sopra indicata, appaiono non veritiere, e, quindi, funzionali a fuorviare l'amministrazione danneggiata, e rendono ancor più evidente la condotta dolosa del convenuto, tesa a conseguire, comunque, le provvidenze economiche non dovute. Al riguardo, è bene ricordare, peraltro, che l'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, in materia di autocertificazione, dispone che *"fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione."*

d) Del pari corretta è la **quantificazione del danno patrimoniale** arrecato ad ARCEA dal convenuto, consistente nell'importo erogato a quest'ultimo al netto delle somme già recuperate. È, infatti, evidente che il convenuto non aveva diritto alla erogazione di alcun sostegno economico, posto che

ha realizzato un intervento parziale e funzionalmente inidoneo, in quanto tale sostanzialmente diverso da quello per il quale era stata ammesso al contributo, rendendo, peraltro, dichiarazioni mendaci al riguardo. Il venir meno delle condizioni di ammissibilità dell'agevolazione, attesa la distrazione delle risorse dalle specifiche finalità pubbliche individuate dalla normativa comunitaria di riferimento e dagli atti della procedura concorsuale, comporta la decadenza dal sostegno erogato, con la conseguente ripetizione delle somme indebitamente percepite. E', infatti, noto che, al di là delle previsioni sanzionatorie dell'avviso pubblico sopra richiamate, per giurisprudenza costante di questa Corte, quando un programma di investimenti sia stato sostanzialmente disatteso, l'amministrazione concedente subisce un danno in misura almeno pari all'ammontare dei contributi che si palesano indebitamente erogati (cfr. in termini, Sezione giurisdizionale Puglia, n. 293/2014; id. in termini, Sezione III centrale di Appello, n. 838/2011) e che il mancato rispetto dei vincoli posti dal legislatore per la concessione del beneficio, rende illegittimo il contributo concesso e l'importo relativo costituisce, quindi, danno per l'amministrazione (cfr. Sezione giurisdizionale Lazio, n. 1626/2010);

e) la condotta dolosa del convenuto, come sopra descritta e accertata, esclude in radice la possibilità dell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito invocato dalla difesa del sig. Gianpaolo

Spina.

III. Pertanto, il convenuto deve essere dichiarato responsabile del danno patrimoniale cagionato alla Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) pronunciando la **condanna al pagamento** dell'importo di euro 93.783,68, oltre **rivalutazione monetaria**, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e **interessi legali** da corrispondere, sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo.

IV. Il Collegio, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 115/2002, dispone la **revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio** provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro, posto che il convenuto ha resistito in giudizio "*con mala fede o colpa grave*". Per rendersi conto di ciò, è sufficiente osservare, infatti, che, come sopra ampiamente argomentato, già le sole dichiarazioni mendaci rese dal convenuto, ai fini dell'indebito percepimento della provvidenza pubblica, accertate prima dall'amministrazione regionale e poi fondatamente contestate dal P.M., oltre alla costante giurisprudenza di questa Corte su fattispecie identiche a quella in esame, avrebbero dovuto indurre il sig. Spina a non resistere temerariamente nel presente giudizio (dall'esito negativo evidentemente scontato), facendo indebitamente ricorso al

sostegno economico dello Stato.

V. Il convenuto soccombente deve, infine, essere condannato al pagamento delle **spese di giudizio** in favore dello Stato, liquidate come da nota segretariale a margine, ai sensi dell'art. 31, quinto comma, c.g.c..

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando,

- condanna il convenuto, **sig. Gianpaolo Spina**, al pagamento dell'importo di euro 93.783,68 in favore della Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), oltre rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali, calcolati sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo;

- revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Catanzaro;

- condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, liquidate come da nota segretariale a margine.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 12 marzo 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente